



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

info@comune.maglione.to.it

ORDINANZA N. 3-2024

protocollo generale nr. 1934/2024

IL SINDACO

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Cossano – giovedì 11.7.24

PREMESSO che in data 8.7.2024, con prot. 1929-24 il residente A. G., ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per l'interruzione temporanea della circolazione stradale per lavori straordinari di ricorritura di porzione di gronda di tetto;

CONSIDERATO che i lavori svolti dall'impresa incaricata dal richiedente sono essenziali;

RILEVATO che, in occasione del transito dei veicoli a uso del cantiere è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti stradali interessati;

RITENUTA la peculiarità della strada e nel contempo consentire la regolare esecuzione dei lavori, salvaguardando la pubblica e privata incolumità;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21, 25, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

l'istituzione della modifica della viabilità e del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per permettere il regolare svolgimento delle operazioni straordinarie descritte in premessa nel tratto stradale interessato di via Cossano, dalle ore 8 e nel limite massimo delle ore 12.30 dell'11.7.2024. Le limitazioni e le indicazioni saranno segnalate agli utenti della strada dall'impresa esecutrice dei lavori da idonei cartelli stradali di prescrizione, anche manuali, come previsto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada e secondo le più opportune esigenze.

L'impresa esecutrice dei lavori adotterà ogni cautela utile per prevenire incidenti, le cui conseguenze di natura civile, penale e amministrativa sarebbero a totale carico della medesima.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà fare pervenire al servizio di Polizia locale di questo comune il piano di segnaletica stradale interessato dal presente provvedimento.

È consentita la sosta e la circolazione veicolare nei tratti interdetti ai soli veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori e a quelli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- 1-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- 2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino;
- 3-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa incaricata dei lavori, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, in osservanza al *Codice della strada*;

AVVISA

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*) <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 8 luglio 2024

IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39